

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 95

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche
e pubblicazione di atti del procedimento penale

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 15 della nostra Carta costituzionale, prevedendo l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, ne stabilisce la possibilità di limitazioni, in via eccezionale, soltanto «per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge».

Tuttavia, nonostante la penetrante tutela garantita dalla Costituzione, si assiste sempre di più alla divulgazione strumentale ed illecita di notizie manifestamente irrilevanti ai fini investigativi, acquisite del tutto occasionalmente nel corso di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria.

E la vigente disciplina, formatasi in anni in cui tale fenomeno era ancora del tutto marginale, risulta indubbiamente carente nel bilanciamento tra esigenze investigative e tutela della riservatezza dei singoli. S'impone quindi un ripensamento della normativa in materia allo scopo di garantire la riservatezza dei soggetti solo occasionalmente in contatto con l'indagato e dello stesso indagato, a cui non deve essere negato il diritto alla privacy in quei casi in cui vengano divulgate notizie estranee ai temi dell'investigazione.

In quest'ottica è prevista nel disegno di legge l'instaurazione di un procedimento camerale nel contraddittorio delle parti per l'acquisizione delle comunicazioni acquisite nel corso delle intercettazioni, nuovi meccanismi di avviso ai soggetti diversi dagli indagati dell'avvenuta intercettazione nel caso di archiviazione della notizia di reato, il rafforzamento del divieto di pubblicazione degli atti di indagine preliminare, in modo da garantire che non ne venga fatto uso in ambiti estranei al procedimento nel quale sono stati disposti.

Una celebre sentenza della Corte di Cassazione, la n. 5259 del 1984, ha stabilito chiaramente che l'esercizio della libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, può anche prevalere sul diritto alla riservatezza, ma solo in presenza di determinate condizioni. In particolare, in presenza dell'utilità sociale dell'informazione, di un reale interesse pubblico, cioè, a che la notizia e i fatti siano conosciuti e diffusi. In assenza di tale interesse, qualsiasi intrusione nella sfera privata dell'individuo deve considerarsi inammissibile, tanto più se si considera che i soggetti oggetto delle attenzioni della stampa potrebbero essere completamente estranei al tema delle indagini.

Credo, quindi, che sia compito del Parlamento, recependo indicazioni che provengono da vasti settori dell'opinione pubblica ma anche dalla stessa magistratura, porre freno ad un costume che altrimenti rischierebbe di travolgere i diritti fondamentali dell'individuo.

Il richiedere all'autorità giudiziaria di effettuare un'attenta analisi di riscontro dei dati raccolti nelle intercettazioni già effettuate, prima di procedere ad ulteriori operazioni di intercettazione, mi sembra, poi, non solo funzionale allo scopo di evitare ulteriori, gratuite, intrusioni nella *privacy* di cittadini risultati già estranei al tema dell'indagine, ma anche a quello di evitare che il mancato e tempestivo controllo dei contenuti delle intercettazioni possa addirittura pregiudicare il proseguimento delle indagini, impedendo quelle correzioni di «rotta» indispensabili, talvolta, per un positivo esito delle investigazioni.

L'attestazione di estraneità di un soggetto rispetto ad una ipotesi di reato e la conseguente cessazione di ogni ingerenza da parte

dell'autorità giudiziaria e di polizia nei confronti della sua sfera personale non risolvono, comunque, i problemi legati ai danni, gravissimi talvolta, che questo può risentire in conseguenza di una divulgazione indebita o di una divulgazione soltanto parziale delle notizie legate alla vicenda giudiziaria che lo ha, magari, solamente lambito.

Il disegno di legge in esame propone l'introduzione di una regolamentazione più attenta, ma in cui continuerà a svolgere un ruolo fondamentale la professionalità e sensibilità morale dei giornalisti, oltre che la capacità dell'Ordine di pretendere il rigoroso rispetto delle regole da parte di chi a questa difficile professione ha inteso dedicarsi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche agli articoli 114 e 115
del codice di procedura penale)*

1. L'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».

2. L'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268-bis, 269, e 271».

3. L'articolo 115, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento».

2. All'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile».

3. Il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3-bis, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2».

4. All'articolo 267 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Se l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi, valutati ai sensi dell'articolo 273».

5. All'articolo 267, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».

6. All'articolo 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

7. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 268. - *(Esecuzione delle operazioni)*
- 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati, come da attestazione del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti, è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.

7. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

8. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

9. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

10. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 9».

Art. 4.

(Avviso a persone non indagate)

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 268-bis. - *(Avviso a persone non indagate)* - 1. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale, dà avviso con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 268, comma 4, nonché di ogni eventuale provvedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali per le parti che li riguardano, ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, sottoposti alle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere l'eventuale distruzione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, stralciate in quanto manifestamente irrilevanti ai fini investigativi».

Art. 5.

(Regime transitorio)

1. In relazione al divieto di cui all'articolo 268, comma 7, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia scaduto il termine per il deposito dei verbali e delle registrazioni di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo

268, il pubblico ministero deve depositare anche i verbali e le registrazioni oggetto di eventuali provvedimenti di stralcio.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale e alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono inserite le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono inserite le seguenti: «senza commento,»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto al secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.

Dell'avvenuta violazione dell'obbligo di pubblicazione l'offeso dà notizia al titolare del potere disciplinare che, verificata la violazione e sentito il responsabile, ne ordina la sospensione dall'attività fino a tre mesi».

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 270 del
codice di procedura penale)*

1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), ovvero dei delitti di usura o di quelli previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dagli articoli 600-*ter*, commi secondo e terzo, e 600-*quinq*ues del codice penale».

Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 271 del
codice di procedura penale)*

1. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 6, 7 e 8».

2. All'articolo 271 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Non possono essere utilizzate le intercettazioni di cui al presente capo nell'ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all'udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 266».

Art. 9.

(Avviso dell'avvenuta intercettazione nel caso di richiesta di archiviazione della notizia di reato)

1. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), e dagli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale, all'atto della richiesta di archiviazione, dà avviso, ove non vi abbia provveduto precedentemente, con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alle parti ed ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche o di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche concernenti apparecchi o utenze ad essi intestati. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.

3-ter. Del materiale raccolto non può, nel caso previsto al comma 3-bis, essere presa visione o rilasciata copia».

Art. 10.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 326 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da uno a quattro anni di reclusione.»;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni».

2. All'articolo 684 del codice penale, le parole: «o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 250 a euro 750».

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 89 delle disposizioni di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonchè dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti».

Art. 12.

(Responsabilità degli enti)

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-septies. - *(Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice pe-*

nale) – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cento cinquanta quote.».

